



COMUNE DI CASCIAGO

Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)



SOMMARIO

- art. 1 – Oggetto del Regolamento**
- art. 2 – Soggetto Attivo**
- art. 3 – Disciplina generale del Tributo**
- art. 4 – Soggetti passivi**
- art. 5 – Base imponibile**
- art. 6 – Determinazione delle aliquote**
- art. 7 – Esenzioni**
- art. 8 – Dichiarazione**
- art. 9 – Versamenti**
- art. 10 – Importi minimi**
- art. 11 – Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi**
- art. 12 – Accertamento con adesione del contribuente**
- art. 13 – Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale**
- art. 14 – Sanzioni e interessi**
- art. 15 – Contenzioso**
- art. 16 – Clausola di adeguamento**
- art. 17 – Entrata in vigore**



– art. 1 –

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel Comune di CASCIOGO, di cui alla Legge 27/12/2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

– art. 2 –

Soggetto Attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

– art. 3 –

Disciplina generale del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. Sono esclusi, in ogni caso, i terreni agricoli.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

– art. 4 –

Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, di cui all'articolo 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale, ovvero, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti titolari di diritti reali sull'immobile, in ragione della loro quota di possesso e applicando la specifica aliquota di riferimento, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota prevista per le unità abitative diverse dall'abitazione principale. La percentuale dovuta è stabilita dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.



4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna o di riscatto del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dai possessori dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
7. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

– art. 5 –

Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

– art. 6 –

Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, approva le aliquote. Con la medesima deliberazione può essere stabilito l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, nonché differenziarle in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione degli immobili.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
4. Il Comune, con la deliberazione di Consiglio Comunale di cui al precedente comma 1, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

– art. 7 –

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.



– art. 8 –

Dichiarazioni

1. I detentori sono tenuti a presentare apposita dichiarazione sul modello messo a disposizione dal Comune, entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio o cessazione della detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Per i possessori si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione si considerano valide tutte le dichiarazioni già presentate ai fini IMU per gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o a mezzo fax o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune (nel caso di consegna diretta, via posta elettronica o PEC), alla data di spedizione risultante dal timbro postale (nel caso di invio postale) o alla data del rapporto di ricevimento (nel caso di invio a mezzo fax).
4. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

– art. 9 –

Versamenti

1. I soggetti passivi indicati nell'art. 4, devono effettuare il versamento del tributo in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. I versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, sono ritenuti regolari, purchè l'ammontare pagato corrisponda al totale dell'imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo del tributo non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente fino a quando non sarà possibile al Comune provvedere all'invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli contribuenti a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale previsto dall'articolo 1, comma 689, della Legge n. 147/2013; il Comune può, nel frattempo al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini del precedente comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 1 comma 688 della Legge 147/2013, il versamento della TASI è effettuato tramite modello di pagamento F24 secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Il tributo dovuto a seguito di avvisi di accertamento emessi dall'ufficio comunale può essere versato con le seguenti modalità:
 - a) direttamente presso la Tesoreria comunale;



b) mediante versamento su apposito conto corrente postale.

– art. 10 –

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare da ciascun obbligato è inferiore ad euro 5,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento del tributo qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore a euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo dovuto inferiore al limite di cui al precedente comma 2.

– art. 11 –

Attività di controllo, riscossione coattiva e rimborsi

1. L'attività di accertamento, in rettifica o d'ufficio, la riscossione coattiva ed il rimborso delle somme versate e non dovute, sono disciplinate dall'art. 1, commi 161, 162, 163 e 164, della Legge n. 296/2006.

– art. 12 –

Accertamento con adesione del contribuente

1. Restano ferme le disposizioni previste e contenute nel vigente Regolamento di accertamento con adesione, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.1999 e n. 12 del 03.05.1999.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile :
 - alle unità immobiliari, prive di rendita catastale, classificate nel gruppo "D";
 - alle aree fabbricabili.

– art. 13 –

Adempimenti a carico dell'Amministrazione Comunale

1. Con deliberazione di Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, sia per verificare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate, sia per individuare i soggetti tenuti al pagamento del tributo che non abbiano presentato dichiarazione alcuna, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

– art. 14 –

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero la sanzione del 30% per ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.
8. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

– art. 15 –

Contenzioso

1. Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della TASI, come disciplinata dal presente regolamento, appartengono alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art.2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

– art. 16 –

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo delle norme stesse.

– art. 17 –

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.